

ISTITUTO DI STUDI ECUMENICI “S. BERNARDINO”

Statuti Peculiari (2010)

Statuti approvati il 6 agosto 2010 dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica (dei Seminari e degli Istituti di Studi) con lettera protocollo 1174/89

Proemio

L'Istituto di Studi Ecumenici (ISE), nato dall'esperienza dei vari corsi di ecumenismo avviati a partire dal 1975 presso lo Studio Teologico S. Bernardino in Verona, è la concreta attuazione della specializzazione ecumenica della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Antonianum (PUA), della quale è parte integrante¹, e una risposta all'invito di Giovanni Paolo II, il quale afferma che “il raggiungimento di una tale formazione ecumenica dei sacerdoti coinvolge, di conseguenza, i Seminari e le Facoltà teologiche, ma suppone anche la fondazione di istituti specializzati per studi ecumenici e non solo per la necessaria ricerca scientifica, ma anche per la necessaria proiezione pastorale”². L'Istituto è un valido strumento per una solida e scientifica formazione ecumenica.

Tit. I: NATURA E FINE

Art. 1: Natura dell'ISE

1. L'ISE, incorporato alla Facoltà di Teologia della PUA, è una specializzazione di secondo ciclo della stessa Facoltà.
2. In quanto specializzazione in studi ecumenici della Facoltà di Teologia della PUA³, l'ISE è retto a norma degli Statuti generali e particolari della stessa Università e di questi Statuti peculiari.
3. In ragione della propria origine, l'ISE ha con la Provincia Veneta dei Frati Minori legami particolari, determinati da un'apposita Convenzione firmata dal Ministro Generale dell'Ordine e dal Ministro Provinciale della Provincia Veneta di S. Antonio OFM.

Art. 2: Fine dell'ISE

1. L'ISE persegue le finalità generali e particolari della PUA.
2. In quanto specializzazione della Facoltà di Teologia, l'ISE si propone di promuovere gli studi a livello accademico e il dialogo ecumenico, privilegiando il mondo della Riforma protestante, alla luce della Rivelazione e del Magistero autentico della Chiesa.

Tit. II: STRUTTURA ACCADEMICA E GOVERNO DELL'ISE

Art. 3: Struttura accademica

L'ISE in quanto specializzazione di secondo ciclo della Facoltà di Teologia della PUA comprende il biennio di Licenza.

Art. 4: Governo dell'ISE

L'ISE accademicamente è retto a norma della Costituzione apostolica *Sapientia christiana* e delle annesse *Ordinationes* della Congregazione dell'Educazione Cattolica, del Diritto canonico vigente, degli Statuti generali e particolari della PUA e di questi Statuti peculiari.

Art. 5: Comunità accademica

Professori, studenti e ufficiali costituiscono la comunità accademica dell'Istituto. Ciascuno,

¹ Cf. Pontificia Universitas Antonianum, *Statuta*, Romae, 2009, Art. 4.3 e 4.4.

² Ioannes Paulus PP. II, *Ad eos qui in Italia Christianorum unitatem fovent coram admissos* (Die 26 m. Iunii a. 1987), in AAS 80 (1988), n. 2, p. 33. Cf. anche Pontificium Consilium ad Unitatem Christianorum Fovendam, *Directoire pour l'application des Principes ed des Normes sur l'Oecuménisme* (25 mars 1993), in AAS 85 (1993) n. 90, p. 1076.

³ Cf. Pontificia Universitas Antonianum, *Statuta*, Artt. 4.3, 48.3.

secondo la propria condizione, è corresponsabile del buon funzionamento dell'Istituto e deve contribuire al conseguimento del suo fine specifico, secondo i doveri e i diritti propri di ciascun ufficio.

Art. 6: Autorità accademiche

1. L'ISE è retto dal Gran Cancelliere e dalle altre autorità accademiche personali (Rettore, Decano) e collegiali (Senato accademico, Consiglio della Facoltà di Teologia) a norma degli articoli 7-18 degli Statuti della PUA.
2. In quanto specializzazione di secondo ciclo della Facoltà di Teologia in sede distaccata, l'Istituto è retto da un Preside, coadiuvato dal Consiglio di Istituto e dal Consiglio di Presidenza, a norma degli articoli 42-49 degli Statuti della PUA e di questi Statuti peculiari.

Art. 7: Preside e vicepresidente dell'ISE

1. Il Preside viene designato dal Consiglio di Facoltà, presieduto dal Rettore che lo nomina per un triennio, fra una terna di professori OFM presentata dal Ministro Provinciale del Veneto, dopo aver sentito il Consiglio d'Istituto. Il Preside è rinnovabile per un ulteriore triennio.
2. Nell'esercizio del suo ufficio il Preside è coadiuvato da un Vicepreside, eletto per un triennio dal Consiglio di Istituto, presieduto dal Decano della Facoltà, fra i professori dell'ISE.
3. Al Preside spetta:
 - a. convocare e presiedere il Consiglio di Istituto e il Consiglio di Presidenza, provvedendo alla formulazione dell'ordine del giorno;
 - b. provvedere al regolare andamento dell'Istituto;
 - c. garantire l'esecuzione di quanto stabilito dalle autorità superiori⁴ e dalle delibere del Consiglio di Istituto;
 - d. riconoscere i documenti richiesti per l'iscrizione degli studenti e il loro piano di studi;
 - e. comporre le commissioni d'esame;
 - f. sottoscrivere i documenti ufficiali dell'Istituto e gli attestati dei gradi accademici, unitamente alle autorità accademiche della PUA;
 - g. vigilare che gli studenti frequentino regolarmente le lezioni e le attività accademiche e che i docenti seguano gli studenti nei lavori di studio e di ricerca;
 - h. inviare alle autorità della PUA la relazione annuale sull'attività dell'Istituto, approvata dal Consiglio di Istituto;
 - i. esaminare e presentare alle autorità accademiche della PUA i nominativi dei docenti per la nomina e per la loro promozione, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, del parere del Consiglio di Presidenza e\o del Consiglio di Istituto;
4. Il Preside è membro del Senato Accademico della PUA a norma degli Statuti della PUA⁵.

Art. 8: Il Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio di Istituto è composto dal Preside, dal Vicepreside, da tutti i docenti, da un delegato degli studenti ordinari, eletto all'inizio di ogni anno accademico.
2. Salve le competenze del Consiglio di Facoltà⁶, al Consiglio di Istituto spetta:
 - a. approvare il piano di studi ed elaborare il programma annuale;
 - b. promuovere l'attività scientifica dell'Istituto, specialmente per mezzo di congressi, simposi e comunicazioni con altre Facoltà e Istituti;
 - c. trattare dei sussidi didattici, delle pubblicazioni e della biblioteca, secondo quanto previsto dagli appositi statuti e regolamenti;
 - d. suggerire al Ministro Provinciale alcuni nominativi in vista della nomina del Preside⁷ ed eleggere il Vicepreside a norma dell'articolo 7.2 di questi Statuti;

⁴ Cf. Pontificia Universitas Antonianum, *Statuta*, Art. 6.

⁵ Cf. Pontificia Universitas Antonianum, *Statuta*, Art. 12.1.

⁶ Cf. Pontificia Universitas Antonianum, *Statuta*, Art. 16.

⁷ Cf. *Statuti peculiari dell'ISE*, Art. 7.1.

- e. proporre eventuali modifiche degli Statuti peculiari al Consiglio di Facoltà da sottoporre all'approvazione del Senato accademico.
3. Nel modo di procedere il Consiglio di Istituto si attiene a quanto stabilito negli articoli 17-18 degli Statuti della PUA.
4. Il Consiglio può operare anche tramite commissioni temporanee e/o permanenti, da esso istituite per particolari finalità.

Art. 9: Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è formato dal Preside, dal Vicepreside, dal Segretario dell'Istituto e da due docenti dell'Istituto, nominati dal Preside.
2. Al Consiglio di Presidenza spetta:
 - a. provvedere alla realizzazione di quanto è stabilito dal Consiglio di Istituto e collaborare con il Preside nella gestione ordinaria dell'Istituto;
 - b. esaminare e risolvere i casi urgenti riguardanti professori e studenti;
 - c. approvare il tema e il moderatore della dissertazione di licenza e nominare i correlatori;
 - d. approvare il bilancio economico annuale, preventivo e consuntivo, e proporre eventuali spese straordinarie al Ministro Provinciale e al suo Definitorio;
 - e. fissare le tasse accademiche degli studenti.

Tit. III: I DOCENTI

Art. 10: Categorie di docenti

1. Sono docenti "ordinari" i titolari di cattedra che a titolo pieno e definitivo sono aggregati alla Facoltà di Teologia nella specializzazione in studi ecumenici, a norma dell'articolo 20.4 degli Statuti della PUA⁸.
2. A questa categoria si avvicinano i docenti "straordinari".
3. I docenti "aggiunti" sono incaricati di una determinata cattedra, con un impegno triennale e la prospettiva di promozione⁹.
4. I docenti "incaricati" sono nominati con un impegno triennale e la possibilità di rinnovo dell'incarico¹⁰.
5. I docenti "invitati", sono chiamati da altre Università o Facoltà a tenere un qualche corso di specializzazione¹¹.
6. Gli "assistenti" sono coloro che, essendo già in possesso del grado accademico di licenza nella materia di insegnamento, di volta in volta ricevono il mandato di insegnare in aiuto ad un docente stabile o ad un determinato gruppo di studenti¹².
7. La condizione giuridica ed economica dei docenti stabili (ordinari e straordinari), aggiunti e incaricati non appartenenti all'OFM è regolata da apposita convenzione stipulata con la Provincia Veneta OFM.

Art. 11: Cooptazione, nomina e promozione

La nomina dei professori, sia stabili che non stabili, dell'ISE è regolata dalla normativa degli Statuti della PUA¹³.

Art. 12: Diritti e doveri dei professori

1. I docenti, oltre che per le ore di insegnamento, sono disponibili anche a collaborare con le attività dell'Istituto, partecipando alle riunioni del Consiglio di Istituto e rendendosi disponibili per le altre funzioni didattiche ed organizzative, a norma dell'articolo 23 degli Statuti della PUA.

⁸ Cf. Pontificia Universitas Antonianum, *Statuta*, Art. 19.1.

⁹ Cf. Pontificia Universitas Antonianum, *Statuta*, Art. 19.2.

¹⁰ Cf. Pontificia Universitas Antonianum, *Statuta*, Art. 19.3.

¹¹ Cf. Pontificia Universitas Antonianum, *Statuta*, Art. 19.3.

¹² Cf. Pontificia Universitas Antonianum, *Statuta*, Art. 19.4.

¹³ Cf. Pontificia Universitas Antonianum, *Statuta*, Artt. 20 e 22.

2. Compito primario dei professori dell'ISE è la ricerca scientifica e la docenza. Eccetto i casi di cui all'articolo 26 degli Statuti della PUA, spetta al Consiglio di Presidenza giudicare nell'atto pratico le incombenze incompatibili col dovere di professori, tenuto conto dei diversi gradi dei docenti.
4. I diritti e i doveri dei professori sono definiti dagli Statuti¹⁴, dalle Ordinazioni della PUA e da questi Statuti peculiari.

Art. 13: Cessazione e sospensione dall'ufficio

1. La cessazione dall'ufficio è regolata dall'articolo 25 degli Statuti della PUA.
2. L'impegno dei docenti stabili può cessare prima dello scadere dei limiti di età o per mutuo accordo fra il docente e l'Istituto o per gravissimi motivi da manifestarsi e discutersi con la controparte.
3. Qualora non si raggiunga una soluzione concordata, se i motivi non sono di natura strettamente accademica il caso viene demandato al Consiglio del Preside o, in ultima istanza, al Ministro Provinciale.
4. Nell'eventualità di controversia per motivi accademici o dottrinali si procede a norma dell'articolo 25.4-6 degli Statuti della PUA.

Tit. IV: GLI STUDENTI

Art. 14: Categorie di studenti

1. All'Istituto possono iscriversi ecclesiastici e laici che sono in possesso dei requisiti richiesti per poter compiere gli studi superiori in una università ecclesiastica¹⁵.
2. Gli studenti sono di tre categorie: "ordinari", "straordinari", "uditori".
 - a. gli "ordinari" aspirano al grado accademico di licenza in Teologia con specializzazione in Studi Ecumenici;
 - b. gli "straordinari" frequentano regolarmente qualche corso con diritto di sostenere gli esami, ma non aspirano al grado accademico;
 - c. gli "uditori" seguono qualche corso ma senza diritto di sostenere gli esami.
3. Gli studenti "fuori corso" sono coloro che, avendo concluso il curriculum degli studi, devono completare gli esami o l'elaborazione della dissertazione di licenza. I loro diritti e doveri sono determinati dalle Ordinazioni della Facoltà di Teologia.

Art. 15: Condizioni per l'ammissione

1. Per essere ammessi come studenti ordinari al biennio di licenza con specializzazione in studi ecumenici è necessario:
 - a. soddisfare le condizioni di cui all'articolo 28.1b-c degli Statuti della PUA;
 - b. i chierici e i religiosi dovranno esibire la lettera testimoniale del loro Ordinario, accompagnata dall'attestazione che lo studente è libero da impegni che gli impediscano la frequenza alle lezioni e un adeguato impegno per lo studio;
 - c. i laici dovranno esibire le lettere testimoniali dell'autorità ecclesiastica del loro domicilio canonico; gli stranieri dovranno presentare regolare documentazione del loro permesso di soggiorno.
2. Tutti gli studenti ordinari dovranno essere muniti di una sufficiente conoscenza delle lingue latina e greca, documentata o attraverso un apposito titolo di studio o attraverso esame, in modo da poter accedere direttamente ai testi originali; inoltre non potranno conseguire il diploma della licenza se non avranno dimostrato di possedere una sufficiente conoscenza di due lingue straniere, oltre a quella materna.

¹⁴ Cf. Pontificia Universitas Antonianum, *Statuta*, Art. 23.

¹⁵ Cf. Ioannes Paulus PP. II, Constitutio apostolica *Sapientia christiana* de studiorum Universitatibus et Facultatibus ecclesiasticis, Art. 31; Congregatio pro Institutione Catholica, *Ordinationes*, Art. 24.

Art. 16: Diritti e doveri degli studenti

I diritti e i doveri degli studenti dell'ISE sono definiti dagli Statuti della PUA all'articolo 29.

Art. 17: Partecipazione degli Studenti al Consiglio di Istituto

1. Diritto e dovere degli studenti è di prendere parte al Consiglio di Istituto, tramite il delegato eletto a norma degli articoli 8.1 e 17.2 del presente statuto, per esprimere i loro desideri e favorire per la loro parte l'attività accademica dell'Istituto.
2. Gli studenti ordinari, all'inizio dell'anno accademico, sono convocati dal Preside per eleggere un proprio delegato al Consiglio d'Istituto¹⁶.

Art. 18: Sospensione ed esclusione degli studenti

Gli studenti, per motivi gravi, vengono sospesi o privati da certi diritti, o addirittura esclusi dall'Istituto a norma dell'articolo 31 degli Statuti della PUA

Tit V: UFFICI PROPRI DELL'ISTITUTO

Art. 19: Gli uffici dell'Istituto

Sono uffici propri dell'Istituto, l'ufficio di Segretario, Economo e Bibliotecario.

Art. 20: Conferimento degli uffici

Gli uffici propri dell'Istituto vengono conferiti dal Ministro Provinciale, dopo aver sentito il parere del Preside.

Art. 21: Il Segretario

1. È compito del Segretario:
 - a. affiancare il Preside nell'attuazione delle decisioni del Consiglio di Istituto, del Consiglio di Presidenza e delle varie iniziative dell'Istituto;
 - b. accettare le iscrizioni;
 - c. custodire l'archivio dell'Istituto;
 - d. curare i registri scolastici e le cartelle personali degli studenti;
 - e. redigere i documenti scolastici;
 - f. curare la compilazione dei verbali delle riunioni del Consiglio di Istituto e del Consiglio di Presidenza;
 - g. il Segretario può esercitare anche le funzioni di Economo.

Art. 22: Il Bibliotecario

Per i compiti del Bibliotecario e le funzioni annesse si rinvia allo Statuto e Regolamento della Biblioteca "San Francesco della Vigna".

Art. 23: L'Economo

1. Spetta all'Economo dell'Istituto:
 - a. provvedere, a nome della Provincia, alla regolare gestione amministrativa;
 - b. preparare il bilancio economico annuale, preventivo e consuntivo, da presentare al Ministro Provinciale e al suo Definitorio;
 - c. dare un resoconto del bilancio economico al Consiglio di Presidenza, ogni qual volta da questo sia richiesto.
2. Il mandato è triennale, rinnovabile.

Tit. VI: ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 24: Indirizzo metodologico

1. Tutto il piano di studi è impostato in modo da dare agli alunni una solida e scientifica formazione

¹⁶ Cf. Pontificia Universitas Antonianum, *Statuta*, Art. 30.2-3.

teologica con quella dimensione ecumenica che, rispettosa della realtà dei fatti, sa procedere nell'investigazione in sincera collaborazione e in aperto confronto con i fratelli delle altre confessioni cristiane¹⁷.

2. I docenti, nella ricerca e nell'insegnamento, godono di una vera e giusta libertà. Al tempo stesso i docenti devono essere consapevoli che la vera libertà nella ricerca e nell'insegnamento è contenuta entro i confini della Parola di Dio, così come essa è costantemente insegnata dal Magistero vivo della Chiesa.
3. Per una più obiettiva conoscenza delle altre Chiese e Comunità ecclesiali, l'Istituto si avvale anche dell'insegnamento di docenti non cattolici, tenendo presenti le direttive impartite dal Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani¹⁸.

Art. 25: Struttura degli studi del biennio di licenza

1. La strutturazione degli studi corrisponde alle esigenze del ciclo per la licenza¹⁹.
2. Il ciclo per la licenza si protrae per un biennio o quattro semestri. Il numero di crediti dei corsi e dei seminari è determinato dalle Ordinazioni della PUA.
3. Per favorire una solida ed armonica formazione ecumenica degli studenti, come è richiesto nel secondo ciclo della Facoltà di Teologia, il programma d'insegnamento prevede lezioni magistrali, seminari ed esercitazioni scritte.
 - a. Con le lezioni magistrali il docente espone i problemi fondamentali delle materie introduttive e metodologiche, così come dei corsi a carattere monografico.
 - b. Nei seminari gli studenti, in piccoli gruppi e sotto la guida di un docente, si esercitano direttamente nella ricerca scientifica.
 - c. Le esercitazioni scritte permetteranno agli studenti l'approfondimento di particolari contenuti e la preparazione alla redazione della dissertazione di licenza.

Art. 26: Piano di studi

Il piano di studi prevede una parte *metodologica e introduttiva*, di carattere sia storico che teologico, in modo particolare riguardante l'Ecumenismo propriamente detto, il Protestantismo e l'Oriente cristiano; prevede inoltre una parte *positivo-sistematica*, nella quale vengono presentati organicamente i temi fondamentali della teologia con metodo ecumenico e con particolare attenzione al mondo protestante; una terza serie di corsi tratta *proposte ecumeniche particolari*; la *ricerca attiva* degli studenti si esplica soprattutto nei seminari e nelle esercitazioni scritte.

Art. 27: Distinzione delle discipline

La distinzione fra le discipline è regolamentata dal Piano di studi, secondo gli statuti della PUA²⁰:

Art. 28: Esami

1. Ogni corso si conclude con un esame orale o scritto, o con una ricerca scritta concordata con il docente, da computarsi in termini numerici come stabilito dalle Ordinazioni della PUA.
2. Gli esami orali sono sempre pubblici e sono sostenuti davanti al professore della rispettiva disciplina.
3. Si hanno normalmente tre sessioni di esame: autunnale, invernale ed estiva. Il Preside, con il suo Consiglio, può, in casi particolari, determinare una sessione straordinaria, specialmente per l'esame di licenza.

Art. 29: Conferimento dei gradi

Il grado accademico di *Licenza in teologia con specializzazione in studi ecumenici* è conferito dalla

¹⁷ Cf. *Unitatis Redintegratio*, nn. 10-11.

¹⁸ Pontificium Consilium ad Unitatem Christianorum Fovendam, *Directoire pour l'application des Principes ed des Normes sur l'Oecuménisme* (25 mars 1993), in AAS 85 (1993) nn. 195-203, pp. 1109-1111.

¹⁹ Cf. Ioannes Paulus PP. II, *Constitutio apostolica Sapientia christiana*, Art. 40b.

²⁰ Cf. Pontificia Universitas Antonianum, *Statuta*, Art. 35.

Facoltà di Teologia della PUA a tutti gli studenti ordinari che avranno frequentato i corsi e i seminari prescritti dall'ISE, superato i relativi esami, elaborato le esercitazioni scritte e la dissertazione di licenza e sostenuto l'esame finale complessivo alla presenza di un delegato della stessa Facoltà.

Art. 30: Condizioni per il conseguimento della licenza

1. Per il conseguimento della licenza specializzata si richiede, oltre agli esami delle singole discipline del biennio, un elaborato scritto e un esame finale.
2. La dissertazione per la licenza, dell'ampiezza di almeno 100 pagine, va elaborata sotto la guida di un moderatore e di due correlatori. Spetta al Consiglio di Presidenza approvare il tema e il moderatore della dissertazione e nominare i due correlatori.
3. L'esame finale di licenza va fatto davanti a una commissione costituita dal delegato della Facoltà, che presiede l'esame, dal moderatore della dissertazione, dai due correlatori e da almeno un altro professore che insegna nell'ISE. L'esame complessivo, della durata di un'ora, verte in parti uguali sulla dissertazione e su un tesario predisposto dal Consiglio di Istituto.

Art. 31: Valutazione

Il voto globale risulta dalla media dei voti ottenuti nel biennio di licenza, dalla valutazione della dissertazione e della sua discussione e dall'interrogazione sul tesario.

Tit. VIII: SUSSIDI DIDATTICI

Art. 32: La Biblioteca

1. L'Istituto dispone di una biblioteca specializzata in ecumenismo, che fa parte integrante della Biblioteca "San Francesco della Vigna".
2. Gli organismi dell'Istituto avranno cura che i vari settori delle discipline ecumeniche siano continuamente aggiornati e provvisti di fonti per la ricerca.
3. Il funzionamento della Biblioteca è regolato dagli appositi *Statuti e Regolamento*.

Art. 33: Attività scientifiche

1. L'Istituto dispone di una propria collana per la pubblicazione delle ricerche dei professori e collaboratori dell'Istituto.
2. E esso cura anche la pubblicazione di una rivista trimestrale a carattere scientifico, dal titolo *Studi Ecumenici* e degli allegati *Quaderni di Studi Ecumenici*.
3. Le attività editoriali sono regolate dall'apposito *Regolamento* approvato dal Consiglio di Istituto.
4. Tutti i professori dell'Istituto sono invitati a partecipare a congressi scientifici attinenti alla disciplina da essi insegnata e vengono in ciò facilitati dai responsabili dell'Istituto.

Tit. IX: FONDO ECONOMICO E AMMINISTRAZIONE

Art. 34: Fondo economico

L'Istituto dispone di un fondo economico costituito:

- a. dalle tasse scolastiche degli studenti;
- b. da uno stanziamento annuale della Provincia Veneta dei Frati Minori;
- c. da altre eventuali donazioni e finanziamenti ricevuti da enti pubblici e/o privati;
- d. la Provincia si impegna a provvedere la fornitura delle strutture necessarie al funzionamento dell'Istituto, alla formazione e all'aggiornamento della Biblioteca specializzata e alle spese ordinarie.

Art. 35: Amministrazione

1. Il Consiglio di Presidenza approverà il bilancio preventivo e quello consuntivo, da presentare al Ministro Provinciale e al suo Definitorio, entro il mese di maggio di ogni anno.
2. Il fondo economico è amministrato dall'Economo o dal Segretario dell'Istituto, in collaborazione con il Consiglio di Presidenza e secondo le norme della Provincia Veneta dei Frati Minori.

Art. 36: L'ISE e gli altri centri accademici

L'Istituto di Studi Ecumenici è aperto alla collaborazione con altre Facoltà o Istituti ecclesiastici, specialmente della regione, e con altri centri di studi ecumenici, sia mediante lo scambio di docenti, sia mediante la mutua comunicazione della propria attività scientifica²¹.

²¹ Cf. Ioannes Paulus PP. II, Constitutio apostolica *Sapientia christiana*, Art. 64; Congregatio pro Institutione Catholica, *Ordinationes*, Art. 49.